

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2012

relativa a un metodo per la riscossione delle indennità per le emissioni di CO₂ in eccesso prodotte dalle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/100/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Qualora la Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, confermi e, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento, renda pubblico che il costruttore non ha rispettato l'articolo 4 del regolamento in parola, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento è opportuno che imponga indennità per le emissioni in eccesso al costruttore o, nel caso di un consorzio, al gestore del consorzio.
- (2) È opportuno fissare i metodi per la riscossione di tali indennità per le emissioni in eccesso.
- (3) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, le indennità per le emissioni in eccesso si considerano entrate del bilancio generale dell'Unione europea e sono pertanto iscritte al titolo 7 del bilancio generale. È pertanto opportuno applicare come metodo di riscossione le norme relative al recupero dei crediti stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾ e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾.
- (4) Ai fini della fissazione dei crediti ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, è opportuno tenere in considerazione che, conformemente

all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, la Commissione comunica ad ogni costruttore il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO₂ prodotte nel precedente anno civile, l'obiettivo per le emissioni specifiche e la differenza tra le emissioni specifiche medie e l'obiettivo per le emissioni specifiche per l'anno in questione e che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento, ai costruttori è data la possibilità di verificare tale calcolo provvisorio e di notificare alla Commissione eventuali errori nei dati entro tre mesi dalla trasmissione del calcolo provvisorio.

- (5) Tenuto conto dello scambio di vedute che avviene fra la Commissione e il costruttore prima della conferma delle prestazioni del costruttore a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma e dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 443/2009, e della facoltà conferita al costruttore di presentare osservazioni avverso i calcoli delle sue prestazioni, si considera che, attraverso la conferma delle prestazioni, la Commissione ha dimostrato che il debito esiste e che il credito è certo ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
- (6) È opportuno calcolare le indennità per le emissioni in eccesso conformemente alle formule di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 e pubblicarle ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento. È quindi opportuno considerare il credito un importo fisso dovuto ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione procede al recupero delle indennità per le emissioni in eccesso calcolate conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 443/2009 mediante fissazione di un ordine di riscossione e mediante emissione di una nota di addebito inviata al costruttore interessato, a norma delle disposizioni degli articoli da 71 a 74 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e degli articoli da 78 a 89 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
